



Numero registro generale 26400/2020

Numero sezionale 3097/2024

Numero di raccolta generale 11569/2025

Data pubblicazione 02/05/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MILENA FALASCHI  
MARIO BERTUZZI  
GIUSEPPE GRASSO  
PATRIZIA PAPA  
RICCARDO GUIDA

Presidente  
Consigliere  
Cons. Rel.  
Consigliere  
Consigliere

Oggetto:

SANZIONI  
AMMINISTRATIVE

Ud. 12/11/2024

CC

R.G.N.26400/2020

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 26400/2020 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]  
[REDACTED] presso lo studio [REDACTED] e Associati,  
rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]  
giusta procura in atti;

**– ricorrente –**

**contro**

BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]  
presso l'avvocatura della banca, rappresentata e difesa dagli  
avvocati [REDACTED] e  
[REDACTED] giusta procura in atti;

**– controricorrente –**

avverso la sentenza n. 109/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  
depositata il 09/01/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
12/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.



## Osserva

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 19/1/2020, rigettò l'opposizione proposta da [REDACTED] componente del Consiglio d'amministrazione della Banca [REDACTED] [REDACTED] avverso la delibera della Banca d'Italia, che gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di € 94.000,00, di cui € 47.000,00 per le riscontrate carenze nell'organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni ed € 45.000,00 per carenze a riguardo del governo societario, con particolare riferimento all'assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi.

La Banca Centrale Europea (B.C.E.), agendo in virtù del Meccanismo di Vigilanza Unica (M.V.U.), introdotto dal regolamento UE n. 1024/2013, approvato dal Consiglio il 15/10/2013, aveva disposto ispezione nei confronti della Banca [REDACTED] qualificata come "significativa" (cioè fra quelle di maggiore interesse), tra il febbraio e il luglio del 2015.

Poiché la funzione ispettiva della B.C.E. è rivolta esclusivamente nei confronti delle aziende bancarie, solo alle quali può infliggere sanzioni, esclusa ogni attribuzione nei confronti delle persone fisiche, riscontrate plurime irregolarità, l'Organo europeo di controllo, con nota del [REDACTED] trasmise alla Banca d'Italia le risultanze della svolta ispezione, perché quest'ultima, solo alla quale spettava un tale compito, verificasse l'eventuale sussistenza di addebiti da muoversi alle persone fisiche, rivestenti ruoli apicali e/o decisionali nell'anzidetta azienda di credito.

1.2. [REDACTED] si oppose all'inflitta sanzione sulla base di plurimi motivi, compendiate dalla Corte di Roma, in sintesi, nei termini seguenti: << [REDACTED] [aveva] *eccepito (...) molteplici vizi di natura procedimentale (...), violazione delle norme sovranazionali (artt. 6 e 7 CEDU) e dello ius superveniens più*



*favorevole (d.lgs. n. 72/15), per difetto dell'esercizio della potestà decisoria e per carenza di motivazione, per intervenuta decadenza dell'esercizio del potere punitivo, per lesione del principio del contraddittorio sotto vari profili, deducendo nel merito la insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (a titolo di colpa) degli illeciti omissivi a lui contestati (...)>>.*

2. [REDACTED] impugna la sentenza della Corte di Roma sulla base di otto motivi.

La Banca d'Italia resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria e il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Pepe, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981 e 2697 cod. civ.

Il motivo, in sintesi, espone quanto segue.

- I componenti del Consiglio d'amministrazione privi di deleghe erano stati tenuti all'oscuro delle irregolari "operazioni bacciate", messe in atto in violazione della regola codicistica (art. 2358 cod. civ.), non intercettate e portate a conoscenza dagli organi a ciò preposti ("internal audit"); né poteva costituire ragione di sospetto il volume di riacquisto delle azioni proprie negli anni 2011-2015.

- Il dovere di "agire informati" non poteva dirsi violato laddove fossero mancanti <<segnali perspicui>>, che avrebbero dovuto pervenire dalla "compliance", dal "risk management function" e dall'"internal audit". In definitiva, si conclude, <<sarebbe occorsa un'eccezionale diligenza per individuare il fenomeno attraverso i documenti che erano stati sottoposti agli amministratori per le delibere>>.



4. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981, 2697 cod. civ.

Questi, in sintesi, gli argomenti esposti.

Le operazioni di storno integravano una prassi con la quale si << riconosceva ad alcuni clienti un interesse attivo ovvero un rimborso sugli interessi applicati (...) Ciò, in alcuni casi, avveniva su conti correnti estranei all'attività di acquisto delle azioni >>. Anche in tale ipotesi, la funzione "audit" aveva omesso di effettuare comunicazione.

5. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981, 2697 cod. civ.

Questi in sintesi gli argomenti esposti.

Il sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione era passato per il vaglio del Consiglio, il quale aveva << espresso, nel tempo, valori di coerenza >>, sulla scorta del motivato parere manifestato dell'esperto consulente incaricato, che aveva indicato la metodologia attraverso la quale procedere a tale valutazione.

Così, in sintonia con le più diffuse pratiche aziendalistiche, la stima era stata operata attraverso dei criteri di "dividend discount" con "access capital", transazioni compatibili ("market approach") e metodo patrimoniale complesso.

Non corrispondeva al vero che il Consiglio d'amministrazione avesse omesso di controllare l'attività dell'esperto esterno, a fronte, peraltro, di un << risultato ragionevole e metodologicamente coerente >>.

6. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981, 2697 cod. civ.

Questi in sintesi gli argomenti esposti.



La violazione dell'ordine cronologico nell'evadere le richieste di dismissioni azionarie, con conseguente riacquisto da parte della Banca non era imputabile al Consiglio, il quale aveva regolamentato le modalità di riacquisto, adottando una nuova "policy", previo parere di un esperto studio legale.

Tale nuova "policy" il ricorrente riporta, specificando che la "funzione compliance" aveva espresso parere favorevoli sui criteri adottati. <[redacted] Gestione Operativa [redacted] quale struttura interna della Divisione mercati, non segnalava alcuna criticità in ordine al sistema cronologico di presentazione delle domande di vendita delle azioni ovvero di rischi di "scavalco tra soci">. Di conseguenza, il Consiglio non poteva sapere dell'irregolarità.

7. Con il quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981, 2697 cod. civ.

Questi in sintesi gli argomenti esposti.

La Banca nel 2012 aveva maturato la decisione di vendere ai clienti proprie azioni, senza prestare servizio di consulenza, dietro <<spontanea esternazione della propria volontà (c.d. "iniziativa cliente")>>. In ossequio alla disposta "markets in financial instruments directive" veniva approvato nel 2013, dietro parere dello studio legale esterno, dal Consiglio, il quale non ritenne necessari ulteriori approfondimenti.

Attraverso i monitoraggi della "compliance", tesi a ridurre i rischi <<di comportamenti opportunistici nella profilatura della clientela>>, effettuati su richiesta del Consiglio, riscontrate talune anomalie, il Consiglio richiese predisporre <<campagne di sensibilizzazione della rete circa la necessità che i profili dei clienti rispecchiassero fedelmente le esigenze e le caratteristiche dell'investimento>>; esigendo, inoltre, interventi ispettivi ed



eventualmente disciplinari, a carico di operatori a cui fosse addebitabile irregolare cambio di profilo della clientela.

*Le cautele e i controlli disposti dal Consiglio <<veniva[no] aggirat[i] per il mezzo di una prassi realizzata dalla rete commerciale; prassi della quale veniva fornita evidenza ad opera della direzione internal audit. Nessun segnale di specifiche anomalie veniva reso noto al Consiglio di amministrazione>>.*

Di conseguenza, *<<Le presunte condotte contestate, qualora si siano verificate, sono da ritenersi riconducibili ad attività fraudolentemente poste in essere dalle strutture operative sebbene il Consiglio di amministrazione avesse adottato un sistema interno conforme alla normativa vigente oltre al principio di "parità di trattamento">>.*

8. Con il sesto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981, 2697 cod. civ.

Questi in sintesi gli argomenti esposti.

La Corte di Roma aveva rigettato il motivo con il quale l'odierno ricorrente aveva <<censurato il ██████████ che gli aveva addebitato, quale amministratore, la mancata attività di controllo della copertura nella gestione dei contratti derivati, inseriti nel portafoglio bancario di ██████████, presupponendo che il Consiglio di amministrazione si fosse passivamente rimesso agli accertamenti compiuti da società esterne, estraniandosi del tutto dalla natura estremamente rischiosa degli investimenti.

Così facendo, assume il ricorrente, la Corte di merito aveva trascorso dalle prescrizioni imposte dalla circolare 285/2013, *<<che esclude che all'organo di supervisione strategica – composto da tutti i consiglieri di amministrazione – siano conferite funzioni o compiti di gestione aziendale – riservandogli la fissazione delle linee di politica imprenditoriale>>.*



9. Con il settimo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981, 2697 cod. civ.

Questi in sintesi gli argomenti esposti.

Non poteva condividersi l'addebito di carenza nei controlli interni, stante il puntuale e analitico organigramma della Banca: direttore generale, vice direttore generale divisione mercati, vice direttore generale finanza, vice direttore generale crediti, vice direttore generale risorse, responsabile divisione "internal audit", responsabile divisione "compliance", dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, un'adeguata struttura territoriale facente capo alla direzione generale, vari comitati esecutivi specifici, una unità di revisione, il collegio sindacale.

A tale assetto organico corrispondevano tre livelli di controlli (di linea, sui rischi, di revisione interna).

Le scelte gestionali degli amministratori, si soggiunge, non sono sindacabili e la responsabilità degli amministratori senza deleghe era stata ridotta dalla riforma del diritto societario, riservandosi il canone dello "agire informato" solo agli amministratori con delega.

10. Con l'ottavo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 23, co. 12, l. n. 689/1981, 2697 cod. civ.

Questi in sintesi gli argomenti esposti.

Era stato contestato atteggiamento non diligente a riguardo della politica d'investimento in fondi comuni, nonché la carenza di controlli su un'autonoma società controllata operante in Irlanda.

A partire dal secondo semestre del 2011 l'Italia aveva attraversato un periodo di eccezionale difficoltà finanziaria che faceva apparire come probabile la caduta in "default", come era successo per la Grecia.



Di conseguenza il "management" della Banca, costituito dal direttore generale e dal direttore finanziario chiese al Consiglio l'autorizzazione ad investire fino a un massimo di 500 milioni di euro in fondi alternativi rispetto a quelli utilizzati in passato, i quali versavano in gravi difficoltà.

L'autorizzazione permetteva la costituzione di un "plafond", minimale a fronte di un attivo patrimoniale di 40 miliardi di euro.

Successivamente, senza chiedere la prevista autorizzazione, il direttore generale sottoscrisse fondi [REDACTED] e [REDACTED] per 200 milioni di euro e solo ancor più tardivamente informò il Consiglio, che ratificò, riponendo fiducia sul "management" e tenuto conto dell'esiguità dell'investimento.

L'opzione di non ratificare avrebbe importato la sfiducia nei confronti del "management", che avrebbe sottoposto a fibrillazioni la Banca in un momento generale delicato.

In epoca successiva venne autorizzato implemento del plafond, prima a 700 milioni e poi a 800 milioni. L' "independent risk manager" aveva garantito al Consiglio informativa attendibile e reso adeguati aggiornamenti trimestrali; quindi, trattavasi di un presidio pienamente efficace.

Terminata la fase acuta della crisi di liquidità il fondo venne riportato a 500 milioni e imposti dal Consiglio limiti al possesso di titoli di tipo speculativo e a fondi per i quali non era stato possibile ottenere dal gestore appagante "disclosure" delle attività finali sottostanti.

Solo nel maggio del 2015 l' "internal audit" rilevò che tutte le operazioni d'investimento avrebbero avuto bisogno di autorizzazione consiliare e ancor dopo si accertò che i limiti posti dal Consiglio erano stati aggirati.

In definitiva, prosegue il ricorrente, siccome accertato dalla società di consulenza [REDACTED] vi era stata una <<"elusione



*fraudolenta" delle procedure di prevenzione definite dal consiglio di amministrazione>>*

11. Il complesso censorio, ora più ora meno inammissibile, piuttosto che infondato, merita complessivo rigetto.

11.1. Si censura l'apprezzamento di merito effettuato con motivazione niente affatto apparente.

Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescindendo dall'effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in



cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; Cass., S.U., n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

11.2. L'intermediazione creditizia costituisce attività tanto centrale per lo Stato, quanto complessa, intricata e sottoposta a regole di prudenza, diligenza e perizia, i cui confini vengono segnati attraverso l'imposizione da parte dell'Autorità di controllo, costituente presidio legale di tutela del risparmio, di criteri, obiettivi, individuazione dei rischi, adozione di procedure di salvaguardia, che, per forza di cose, non possono regimentarsi in un tariffario dei comportamenti virtuosi.

Significativamente, questa Corte ha affermato che in tema di servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e di intermediazione finanziaria, gli artt. 43 del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel prevedere, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché,



atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. 2, n. 18683, 04/09/2014, Rv. 632300).

11.3. La sentenza spiega correttamente e accuratamente, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, le ragioni per le quali il Consiglio d'amministrazione era venuto meno al suo ruolo, avuto riguardo a tutti gli addebiti (si vedano, in particolare le pagg. 29-74) e la piena imputabilità al ricorrente delle condotte a lui contestate.

Solo a titolo esemplificativo, viene rammentato che la Banca aveva aumentato il capitale sociale avvalendosi dei cd. "finanziamenti baciati": una cospicua parte di sottoscrittori "amici", acquistava le azioni usufruendo di uno specifico finanziamento da parte della stessa Banca, che, in tal modo, annacquava pericolosamente il capitale (nella sostanza, in parte autofinanziato), con un tasso d'interesse di favore, il cui ammontare veniva in tutto o in parte restituito mediante impropri storni; la mancata attenzione ai segnali di allarme; le carenze organizzative e di "governance"; l'inadeguatezza dei flussi informativi, da attribuirsi al sistema interno inefficace e di pura forma; l'inescusabilità dell'asserita segretezza delle operazioni anomale, tenuto conto dei penetranti poteri di cui gode il consiglio d'amministrazione in genere e di un istituto di credito in particolare, che deve investire sia i profili operativi, che quelli organizzativi e che non può limitarsi ad attendere l'informazione, dovendo, invece, sollecitare, anche con l'uso di strumenti penetranti, le conoscenze sulla base delle quali cogliere lo stato di salute della banca.

Le osservazioni della Corte di merito investono tutti i "finding" delle contestazioni mosse, in particolare: la misura del sovrapprezzo



delle azioni di nuova emissione non avrebbe potuto essere lasciata alla valutazione dell'esperto esterno, occorrendo un penetrante apprezzamento in concreto da parte del consiglio, invece omesso; l'attingimento a finanziamenti da parte della stessa Banca in favore di "clienti amici", onde consentir loro l'acquisto di azioni di nuova emissione, agevolmente apprezzabile dalla correlazione evidente tra finanziamento e acquisto; il mancato controllo dell'impiego del credito operato dalla controllata; la mala gestione del rischio d'illiquidità e la violazione dei criteri di priorità per il riacquisto delle proprie azioni; gli storni d'interessi passivi, onde favorire i "clienti amici" che avevano fatto luogo agli "acquisti baciati"; la non conformità alla normativa MIFID ("Markets in Financial Instruments Directive") degli aumenti di capitale; il mancato controllo sugli investimenti in "contratti derivati" e in fondi comuni in genere; le gravi disfunzioni riguardanti la società controllata avente sede in Irlanda, la quale era stata finanziata dalla "società madre" al fine di acquistare le azioni emesse da quest'ultima.

Le contestazioni, nella sostanza sovrapponibili a quelle oggi prospettate dal ricorrente e sopra sunteggiate, come si è anticipato, sono state puntualmente disattese dalla Corte di Roma, con motivazione in questa sede incensurabile e conforme a legge.

11.4. Il ricorrente, pur non negando sussistenza e gravità delle contestazioni, esclude di aver omesso di svolgere i compiti che gli derivavano dalla carica di consigliere per non essere stato destinatario di specifiche informative che avrebbero potuto allarmarlo.

11.4.1. L'asserto è privo di fondamento.

Egli, facente parte del massimo vertice aziendale, avrebbe dovuto "agire informato" (art. 2381, u.c., cod. civ.), il che val quanto dire che non rispondeva a diligente esercizio dell'alta funzione aspettare di essere attinto da specifica informazione,



dovendo, invece, padroneggiare, ed essere in grado di farlo, i flussi informativi, chiedendo "report" puntuali, così da potere imporre strategie sane per una corretta gestione del rischio.

Ben diversamente da quel che opina il ricorrente, il ruolo degli amministratori non esecutivi non è affatto una sinecura.

Anche assai di recente questa Corte ha spiegato che gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Sez. 1, n. 15054, 29/05/2024, Rv. 671469 – 01).

La estrema complessità dell'organizzazione d'impresa bancaria impone, a chi assume l'onere e l'onore dell'apicalità, di padroneggiare l'insieme. Il ruolo dell'amministratore e del dirigente bancario, per la particolare delicatezza della funzione, implicante la tutela di valori di primario rilievo, e per la intrinseca complessità del settore, richiede penetrante attività e, per il rovescio della medaglia, viene ricoperto da persone altamente qualificate.

Né, il mero fatto della previsione in pianta di organi di controllo e verifica possono sollevare gli amministratori e i dirigenti dal dovere di accertarsi che il sistema, in effetti, sia sano e conforme ai precetti di buona amministrazione.

Proprio per questa ragione il comma terzo dell'art. 2932 cod. civ., dispone che l'amministratore dissenziente debba fare annotare il proprio dissenso nei libri societari, restando vacua e priva di rilievo la mera denuncia di dissenso in forma libera.



Questa Corte sul punto ha enunciato il principio secondo il quale, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Sze. 1, n. 22848, 9/11/2015, Rv. Rv. 637769 – 01; ma già, conf., Cass. n. 20930/2009).

E qui i segnali di allarme erano plurimi, univoci e gravi, siccome evidenziato analiticamente dalla sentenza impugnata.

Segnali tutti colpevolmente ignorati dal ricorrente - come correttamente evidenzia la Corte di Roma -, il quale non si era mai peritato di richiedere chiarimenti o specificazioni ai responsabili della struttura aziendale, nonostante l'agevole verifica di corrispondenza tra finanziati e nuovi soci. Tutto ciò in spregio delle particolari cautele e vigilanza imposti dall'art. 2358 cod. civ. per il caso di finanziamento di clienti per l'aumento del capitale sociale.



Operazione questa che può mettere a serio rischio il principio di effettività del capitale sociale, essenziale garanzia per i terzi in genere e, per l'intermediazione bancaria, anche con riguardo alla tutela del valore primario costituito dal risparmio, che trova copertura costituzionale (art. 47).

7.5. Quanto, infine, all'imputabilità soggettiva è fermo principio che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinario, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (S.U. n. 20930 del 30/09/2009, Rv. 610512 – 01; conf. Cass. nn. 4114/2016, 27365/2018).

Ovviamente, il principio, stante la contiguità per materia e valori tutelati, nonché per medesimezza di complessità e responsabilità, non può non applicarsi alle violazioni in materia bancaria.

Più in generale, il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta



dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Sez. 6-2, n. 11777, 8/06/2020, Rv. 658212 – 01; conf., ex multis, Cass. n. 13610/2007).

11.5.1. Evocando la sentenza delle Sezioni unite n. 20930/2009 il ricorrente evidenzia che la "potenzialità di conoscenza" fa salvi il caso in cui, pur ove esercitato con scrupolo il dovere di controllo, l'incolpato non avrebbe potuto conoscere ed evitare le condotte illecite altrui, camuffate dolosamente, come nella specie.

Esattamente al contrario dell'asserto impugnatorio, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto conoscere e impedire o quantomeno adoperarsi fattivamente per ridurre le conseguenze della disastrosa gestione, sulla base di quanto sopra evidenziato.

11.6. Quanto alla stima del valore delle azioni di nuova emissione, esclusa l'ammissibilità dell'invocato sindacato sulla motivazione di merito, in presenza di assetto motivazionale compiuto e pienamente intellegibile, la diligenza doverosa di chi ricopre ruolo di governo dell'impresa, ancor più se complessa e involgente interessi sensibili per una vasta platea di risparmiatori e avuto riguardo al generale assetto del settore creditizio, in presenza di una importante e delicata operazione riguardante l'azionariato, deve indurre a misurare le risultanze di un, pur autorevole, parere, con le evidenze concrete, attraverso vaglio effettivo e penetrante, così da scongiurare il rischio di sovrastima.

11.7. Quanto alla scelta concernete l'investimento in fondi comuni, la sentenza impugnata non contesta il merito dell'operazione (la scelta di operare investimento in fondi comuni esteri), bensì l'imprudenza e la negligenza con la quale la scelta era stata attuata: omesso controllo del rischio in un'ottica di "supervisione strategica", abdicazione in favore dell'esecutivo dell'intera gestione aziendale.



12. In conclusione il ricorso, nel suo complesso, merita rigetto.

13. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 12 novembre 2024.

La Presidente  
Milena Falaschi

